

ULTIME NOVITÀ FISCALI

| | |
|---|--|
| <p>Cancellazione automatica debiti fino a € 5.000</p> <p><i>Decreto MEF 14.7.2021</i></p> | <p>È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che individua le modalità di annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da debiti affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a € 30.000. È stata fissata al 31.10.2021 la data in cui interverrà tale cancellazione.</p> |
| <p>Tax free viaggiatori extraUE</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 19.7.2021, n. 485</i></p> | <p>Per le cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extra UE "privati" con l'applicazione del c.d. "tax free shopping" per le quali va emessa fattura elettronica utilizzando OTELLO il cedente è tenuto a consegnare la stessa (in formato cartaceo o elettronico) all'acquirente, turista extraUE. Non è sufficiente comunicare / consegnare all'acquirente il codice fornito da OTELLO attestante l'avvenuta acquisizione della fattura da parte del sistema stesso.</p> |
| <p>Agevolazione "prima casa"</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 22.7.2021, n. 20981</i></p> | <p>L'agevolazione "prima casa" spetta anche all'acquirente che possiede nello stesso Comune un altro immobile che "è troppo piccolo per abitarci".</p> |
| <p>Credito d'imposta beni strumentali cumulabilità</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.7.2021, n. 508</i></p> | <p>Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi previsto dalla Finanziaria 2020 è cumulabile con eventuali altre agevolazioni (nel caso di specie, contributo riferito al Contratto di sviluppo / Accordo di Programma ex DM 9.12.2014). Ciò "a condizione che il vantaggio fiscale non sia superiore al costo sostenuto, il quale ... va computato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni, compresa quella costituita dal risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP".</p> |
| <p>Operazioni con San Marino</p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 5.8.2021</i></p> | <p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che individua le modalità operative per l'utilizzo della fatturazione elettronica per le operazioni con la Repubblica di San Marino. In particolare, il cedente / acquirente italiano dovrà verificare, oltre ai dati della fattura emessa / ricevuta, gli esiti dei controlli effettuati dall'Ufficio tributario di San Marino / competente Ufficio dell'Agenzia.</p> |

COMMENTI IL BONUS PUBBLICITÀ DOPO LE NOVITÀ DEL “DECRETO SOSTEGNI-BIS”

Il DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta, connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi. Con il DL n. 73/202, c.d. “Decreto Sostegni-bis” sono state apportate alcune “integrazioni” all’agevolazione in esame applicabili al 2021 / 2022.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta in esame è previsto per l'**acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali** effettuate tramite:

- **stampa periodica / quotidiana** (nazionale o locale) anche “on line”;
- **emittenti televisive / radiofoniche locali** (analogiche o digitali).

Al fine dell’agevolazione:

- le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione;
- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Come chiarito dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono ammissibili all’agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni.

Sono **escluse** le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:

- televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;
- servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
- servizi di messaggia vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Il credito d'imposta in esame:

- va **utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- è **alternativo e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “*salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità*” dell’agevolazione stessa;
- è **concesso** nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013;
- è **tassato** ai fini IRPEF / IRES e IRAP.



L’agevolazione in esame prescinde dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale del contribuente.

EVOLUZIONE DELL’AGEVOLAZIONE NEL CORSO DEL TEMPO

Nel corso del tempo il Legislatore ha introdotto alcune modifiche al credito d'imposta in esame così sintetizzate:

- per il 2020, il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in precedenza l’agevolazione spettava nella misura unica del 75% del valore degli investimenti incrementali);
- per il 2020, il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha:

- aumentato la predetta percentuale al **50% degli investimenti effettuati**;
- esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su **emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato** (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali;
- per il 2021 e il 2022, la Finanziaria 2021 ha previsto la quantificazione del bonus a favore delle imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” **su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50%** degli investimenti effettuati.

Le istruzioni per la compilazione dell'apposita istanza da inviare tramite la specifica piattaforma disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, specifica(va)no che per il 2021 è possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio-TV applicando le vecchie regole (credito d'imposta riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati purchè pari o superiore almeno dell'1% di quelli dell'anno precedente).

Novità del “Decreto Sostegni-bis”

Con il DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” il Legislatore ha previsto **per il 2021 e 2022** che il credito d'imposta in esame **spetta nella misura del 50% per gli investimenti radio-TV**. Di conseguenza per il 2021 e 2022 viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.

Ciò consente di beneficiare dell'agevolazione in esame, in particolare, anche ai soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020 / hanno iniziato l'attività nel corso del 2021.

Considerate le suddette novità per il 2021 il bonus pubblicità è così calcolato.

| | | | | |
|---|---|-----|---|-----------------------|
| Investimenti sulla stampa 2021 + investimenti radio-TV 2021 | x | 50% | = | Bonus pubblicità 2021 |
|---|---|-----|---|-----------------------|

PRENOTAZIONE BONUS 2021

Per accedere al credito d'imposta in esame i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un'istanza telematica (a carattere “prenotativo”), da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, con l'indicazione degli **investimenti effettuati / da effettuare nell'anno**.

A seguito delle predette novità, per il 2021, il c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha previsto che l'istanza relativa agli investimenti 2021 può essere presentata nel periodo 1.9 - 30.9.2021.

Recentemente con il Comunicato 31.8.2021 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, al fine di consentire l'aggiornamento della piattaforma telematica, ha **differito il termine al 31.10.2021**.

Merita evidenziare che le istanze **presentate entro il 31.3.2021 sono comunque valide** e il relativo bonus sarà automaticamente quantificato sulla base delle nuove disposizioni.

Si rammenta, infine, che dall'1.1 al 31.1.2022 dovranno essere comunicati gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021.

**Esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e
i professionisti iscritti all'INPS - L. 30.12.2020 n. 178**

(legge di bilancio 2021) e DM 17.5.2021 - Presentazione delle domande entro il 30.9.2021

1 PREMESSA

La legge di bilancio 2021 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all'INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3 (in quiescenza e assunti per l'emergenza COVID-19). Di seguito si analizza l'esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'INPS. In una successiva circolare verrà analizzato l'esonero contributivo a favore dei professionisti iscritti alle Casse previdenziali private.

2 AMBITO SOGGETTIVO

L'agevolazione è applicabile in favore dei lavoratori iscritti:

alle Gestioni speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sono compresi anche coloro i quali non versano i contributi sul minimale, come gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo);

alla Gestione speciale INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (sono esclusi gli IAP iscritti alla Gestione in argomento per l'attività di amministratore in società di capitali);

alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 (limitatamente a coloro che dichiarano redditi di lavoro autonomo ex art. 53 co. 1 del TUIR e ai professionisti e altri operatori sanitari ex L. 11.1.2018 n. 3).

L'esonero spetta ai soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31.12.2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l'esonero alla data dell'1.1.2021.

3 REQUISITI

| • REQUISITO | • CHIARIMENTI INPS |
|---|--|
| <p>Calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 (art. 1 co. 2 lett. a) del DM 17.5.2021)</p> | <p>Il requisito è verificato:</p> <p>in capo al titolare della posizione aziendale per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione lavoratori autonomi in agricoltura;</p> <p>sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l'attività stessa, nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga l'attività in più studi professionali o in più società;</p> <p>sulla sola attività individuale, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società.</p> <p>Inoltre, il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell'anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.</p> |
| • REQUISITO | • CHIARIMENTI INPS |

| • REQUISITO | • CHIARIMENTI INPS |
|--|---|
| <p>Reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro percepito nel periodo d'imposta 2019 (art. 1 co. 2 lett. b) del DM 17.5.2021)</p> | <p>Il requisito: è verificato in capo al titolare della posizione aziendale per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione lavoratori autonomi in agricoltura; non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell'anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.</p> |
| <p>Regolarità contributiva (art. 2 co. 4 del DM 17.5.2021)</p> | <p>La regolarità contributiva è: verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dall'1.11.2021; assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31.10.2021.</p> |
| <p>Non titolarità di contratto di lavoro subordinato (eccetto il contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) (art. 1 co. 3 lett. a) del DM 17.5.2021)</p> | <p>I requisiti: sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale; devono essere mantenuti durante tutto il periodo di riferimento dell'esonero (anno 2021). Inoltre, l'esonero:</p> |
| <p>Non titolarità di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, con le medesime finalità (art. 1 co. 3 lett. b) del DM 17.5.2021)</p> | <p>non spetta per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato (in tal caso viene riproporzionato); è incompatibile con gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà, l'assegno di esodo ex art. 4 della L. 28.6.2021 n. 92, l'indennizzo per cessazione di attività commerciale, gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL, le rendite facoltative, nonché l'APE sociale; è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità, con l'assegno ordinario di invalidità erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nonché con le rendite erogate dall'INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.</p> |

Per i professionisti e gli altri operatori sanitari ex L. 11.1.2018 n. 3 in quiescenza:

l'esonero è riconosciuto in caso di incarico conferito nel corso del 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 ai sensi dell'art. 2-*bis* co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18;

i suddetti requisiti non sono richiesti.

Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato

L'agevolazione è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" – adottato il 19.3.2020 C (2020) 1863, come da ultimo modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C (2021) 564 del 28.1.2021 – e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

4 CONTRIBUZIONE ESONERABILE

In linea generale, la contribuzione oggetto di esonero riguarda quella di competenza dell'anno 2021, da versare con rate o acconti entro il 31.12.2021.

Il DM 17.5.2021 individua nello specifico la contribuzione esonerabile, distinguendo tra le diverse categorie di lavoratori e la Gestione previdenziale di appartenenza.

| • LAVORATORI | • CONTRIBUZIONE ESONERABILE |
|---|--|
| Gestioni speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali | I contributi esonerabili sono quelli oggetto della tariffazione annuale di competenza per l'anno 2021, con scadenza entro il 31.12.2021. Sono quindi comprese la: prima rata, seconda rata, terza rata della tariffazione 2021. Per i soggetti che non versano i contributi sul minimale, l'esonero si applica sui contributi previdenziali e assistenziali complessivamente dovuti a titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31.12.2021. |
| Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni | I contributi esonerabili sono quelli oggetto della tariffazione annuale di competenza per l'anno 2021, con scadenza entro il 31.12.2021. Sono quindi comprese la: prima rata, seconda rata, terza rata della tariffazione 2021. |
| Gestione separata INPS ex L. 335/95 | L'esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l'anno 2021 e calcolati con l'aliquota complessiva del: 25,98%, per i lavoratori non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 24%, per i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. |

Esclusioni

L'agevolazione:

non riguarda i premi INAIL;

è concessa al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero;

non si applica ai soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall'azienda committente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).

5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 30.9.2021, utilizzando le procedure messe a disposizione dallo stesso Istituto previdenziale e operative a partire dal 25.8.2021 (messaggio INPS 20.8.2021 n. 2909).

Nel dettaglio, è necessario seguire i seguenti percorsi:

per gli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020”;

per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi”, “comunicazione bidirezionale”;

per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”, “Domande Telematiche”, “Esonero contributivo L. 178/2020”.

L’esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Richiesta di rimborso o compensazione della contribuzione già versata

La domanda, da presentare all’INPS, per la richiesta di rimborso o compensazione della contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere presentata entro il 31.12.2021, in luogo del 30.11.2021 previsto dall’art. 2 co. 3 del DM 17.5.2021 (circ. INPS 6.8.2021 n. 124).

6 MISURA DELL’ESONERO

L’esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

L’importo complessivo dell’esonero – determinato secondo il numero dei beneficiari, dei mesi di attività, ecc. – verrà comunicato dall’INPS a ciascun richiedente.

Tuttavia, la misura potrà subire riproporzionamenti nelle seguenti ipotesi:

superamento del limite di spesa (1.500 milioni di euro per i lavoratori iscritti all’INPS). Il beneficiario sarà tenuto a effettuare il versamento della differenza entro 30 giorni dalla comunicazione INPS nell’ipotesi in cui, dopo il riproporzionamento, la contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento già scaduti, ecceda l’importo dell’esonero (non saranno applicate sanzioni o interessi);

cessazioni di attività o lavoratori attivi aventi decorrenza successiva alla data del 30.9.2021 o comunicate successivamente a tale data. Anche in questo caso la differenza contributiva deve essere versata entro 30 giorni dalla comunicazione INPS (senza sanzioni o interessi);

una volta disponibili i dati dei rapporti di lavoro subordinato per l’intero anno 2021.

Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’importo dell’esonero rideterminato, la differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni civili.

(legge di bilancio 2021) ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3 (in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19).

SCADENZARIO

Mese di Settembre

Mercoledì 15 settembre

MOD. 730/2021

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:

- consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4. |
| <p>MOD. REDDITI 2021 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA “DECRETO SOSTEGNI-BIS”</p> | <p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2020 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2020 e primo acconto 2021); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2020); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2020 e acconto 2021); • imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2020 e primo acconto 2021); • imposta sostitutiva (15%) contribuenti forfetari (saldo 2020 e primo acconto 2021); • imposta sostitutiva (5%) contribuenti forfetari “start-up” (saldo 2020 e primo acconto 2021); • acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • cedolare secca (saldo 2020 e primo acconto 2021); • IVIE (saldo 2020 e primo acconto 2021); • IVAFE (saldo 2020 e primo acconto 2021); • contributi IVS (saldo 2020 e primo acconto 2021 (*)); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2020 e primo acconto 2021 (*)). |
| <p>MOD. REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA “DECRETO SOSTEGNI-BIS”</p> | <p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2020 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2019 e 2020. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. |
| <p>MOD. REDDITI 2021 SOCIETÀ DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO MESE DI APRILE / MAGGIO / GIUGNO) SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA “DECRETO SOSTEGNI-BIS”</p> | <p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, da parte delle società con esercizio coincidente con l’anno solare (con approvazione del bilancio nei mesi di aprile / maggio / giugno o successivamente in seconda convocazione), relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2020 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2020 e primo acconto 2021); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2020 e primo acconto 2021); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2019 e 2020. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. |
| <p>MOD. IRAP 2021 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA “DECRETO SOSTEGNI-BIS”</p> | <p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, dell’IRAP (saldo 2020 e primo acconto 2021) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.</p> |
| <p>ISA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p> | <p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi indicati nel mod. REDDITI da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.</p> |

| | |
|---|---|
| “DECRETO SOSTEGNI-BIS” | |
| DIRITTO CCIAA 2021 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA “DECRETO SOSTEGNI-BIS” | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, diritto annuale CCIAA dovuto per il 2021 (codice tributo 3850). |

| | |
|---|--|
| RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA “DECRETO SOSTEGNI-BIS” | Versamento (unica soluzione o prima rata), senza la maggiorazione dello 0,40%, dell'imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (codice tributo 1858), effettuata nel bilancio 2020, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020 (codice tributo 1857). |
|---|--|

(*) Il versamento dell'acconto 2021 è momentaneamente sospeso in attesa della definizione dell'esonero contributivo previsto dalla Finanziaria 2021.

Giovedì 16 settembre

| | |
|---|--|
| IVA LIQUIDAZIONE MENSILE | Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta. |
| IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE | Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> • ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili); • al secondo trimestre (soggetti trimestrali). La comunicazione va effettuata utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | Versamento delle ritenute operate a agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Versamento delle ritenute operate a agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
| RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI | Versamento delle ritenute (4%) operate a agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
| RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI | Versamento delle ritenute (21%) operate a agosto da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
| IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE | Versamento delle ritenute operate a agosto relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
| INPS DIPENDENTI | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto. |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">INPS GESTIONE SEPARATA</p> | <p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a agosto a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).</p> |
| <p style="text-align: center;">INPS AGRICOLTURA</p> | <p>Versamento della seconda rata 2021 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).</p> |

Lunedì 20 settembre

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">MOD. REDDITI 2021 SOCIETÀ DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO MESE DI GIUGNO) SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA</p> | <p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare (con approvazione del bilancio nel mese di giugno), relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2020 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2020 e primo acconto 2021); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2020 e primo acconto 2021); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2019 e 2020. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2020 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (codice tributo 1858), effettuata nel bilancio 2020, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020 (codice tributo 1857); • diritto CCIAA dovuto per il 2021 (codice tributo 3850). |
| <p style="text-align: center;">MOD. IRAP 2021 SOCIETÀ DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO MESE DI GIUGNO) SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA</p> | <p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2020 e primo acconto 2021) da parte delle società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare (con approvazione del bilancio nel mese di giugno).</p> |

Lunedì 27 settembre

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</p> | <p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili). Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (beni / servizi); • la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; • i soggetti non obbligati all'invio possono scegliere di inviare i modd. Intra (beni / servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale. |
|---|--|

Giovedì 30 settembre

| | |
|---|---|
| <p>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</p> | <p>Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica; • diversi da quelli ad elevata automazione. |
| <p>INPS DIPENDENTI</p> | <p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p> |
| <p>MOD. 730/2021</p> | <p>Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dall’1.9 al 30.9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4. |
| <p>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</p> | <p>Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 250 nel secondo trimestre. Se l’importo dovuto per il primo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30.9).</p> |
| <p>CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE</p> | <p>Termine ultimo per l’adesione al servizio dell’Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per Sdl, comprese quelle memorizzate nel “periodo transitorio”.</p> |
| <p>VERSAMENTO CARTELLE PAGAMENTO, AVVISI ACCERTAMENTO, ECC. RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO OMNIBUS”</p> | <p>Versamento delle somme sospese nel periodo 8.3.2020 – 31.8.2021 (21.2.2020 -31.8.2021 per i soggetti dei Comuni della c.d. “zona rossa” di prima istituzione) derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione; • avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010; • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione; • atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910; • atti esecutivi emessi da Enti locali ex art. 1, comma 792, Finanziaria 2020. <p>Il versamento riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 (o 21.2.2020) - 31.8.2021 oggetto di sospensione. In alternativa al pagamento in unica soluzione è possibile richiedere la rateizzazione.</p> |
| <p>ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO SOSTEGNI-BIS”</p> | <p>Versamento della rata in scadenza il 31.7.2020 da parte dei soggetti che usufruiscono della nuova proroga disposta dal c.d. “Decreto Sostegni-bis”, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-ter”); • definizione (c.d. “saldo e stralcio”), prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso versamento delle |

| | |
|---|--|
| | <p>imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.</p> <p>Ai fini dell'effettuazione del versamento trova comunque applicazione la "tolleranza" di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 5.10.2021.</p> |
| <p>IRPEF INVIO DATI STS MOD. 730/2022 PRECOMPILATO</p> | <p>Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2021 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, da parte di medici /odontoiatri, farmacie / parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari.</p> |
| <p>BONUS EDICOLE 2021</p> | <p>Termine ultimo per la presentazione al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria dell'istanza per il bonus relativo alle spese 2020, come modificato dalla Finanziaria 2021 e dal c.d. "Decreto Sostegni-bis". L'istanza va presentata in via telematica tramite l'apposito portale all'indirizzo https://www.impresainungiorno.gov.it/.</p> |